



COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 9 GIU. 2023

OGGETTO: Divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui vegetali o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti. Anno 2023.

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, nonché la legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio comunale, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi tra le attività di Protezione Civile;

Considerato che:

- le condizioni climatiche dell'imminente stagione estiva, rendono fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono innescare principi di incendio;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, accumuli di residui vegetali, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

Visti:

- l'O.P.C.M. 28 Agosto 2007 n. 3606;
- il Regio Decreto 18 Giugno 1931 n. 773, Approvazione del T.U. delle Leggi di P.S.;
- l'art. 9 della Legge 1 Marzo 1975, n. 47 e s. m. i.;
- la Legge 4 Agosto 1984 n. 689;
- l'art. 108, lettera c, del decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;
- le Leggi Regionali n. 16 del 6 Aprile 1996 e s.m.i. e n. 14 del 31 Agosto 1998;
- la Legge 21 Novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il titolo III del Decreto Legislativo 8 Marzo 2006 n. 139 in materia di Prevenzione Incendi;
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 3, comma 1, della Legge 6 Febbraio 2004 n. 6 che introduce l'art. 256/bis nel Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152;

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n. 205 è stato modificato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

Visto l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, e prevede che tali disposizioni "Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

Considerato che l'art. 14, comma 8, della Legge 11 Agosto 2014 n. 116 introduce, all'art. 182 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, l'art. 6/bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e bruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 34 della Legge Regionale 6 Aprile 1996 n.16 e dell'articolo 3, comma 3, lettera c, della Legge 21 Novembre 2000 n. 353, viene fissato nel periodo dal 15 Giugno al 15 Ottobre di ogni anno, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata;

Visti gli artt. 14 e 29 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Vista la Legge 12 Luglio 2012 n. 100 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 Maggio 2012 n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;

Visti gli artt. 423, 423/bis, 449, 650 e 651 del Codice Penale;

Ritenuto necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Considerato che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione provenienti da attività agricole e/o forestali risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;

Preso atto dei gravi incendi verificatosi durante le scorse stagioni estive e di recente nei territori dei comuni limitrofi con conseguenti ingenti danni ambientali;

Vista il Regolamento Comunale sui fuochi controllati in agricoltura approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.08.2007;

Accertata la necessità di dotare l'Ente di uno strumento adeguato per la prevenzione del fenomeno in premessa vietando tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Sicilia;

DISPONE

Durante il periodo tra il 15 giugno ed il 15 Ottobre 2023, salve diverse disposizioni da emanare con apposito provvedimento sindacale, IL DIVIETO in prossimità dei boschi, terreni, cespugliati e/o agricoli, ricadenti sull'intero territorio del Comune di Saponara:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi (o comunque alberati), nei terreni cespugliati o ricoperti di alta o bassa vegetazione in genere;
- di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci nei boschi e nei terreni cespugliati;
- di fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione;
- lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
- sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione, che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
- bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
- abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive;
- di accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi;

I residui di coltivazione agricole e sterpaglie possono essere bruciate solamente al mattino dalle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio e dal 15 Settembre al 15 Ottobre ed alle seguenti condizioni:

- Che la giornata non rientri in una delle condizioni atmosferiche sopra indicate;
- Che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione (ivi comprese le stoppie) e zappato per almeno un raggio di metri 10;
- Che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;
- Che la quantità giornaliera da bruciare non sia superiore a tre metri steri per ettaro;
- E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;

E' comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal 16 Luglio al 14 Settembre.

ORDINA

Entro il 10 giugno 2023 e non oltre, ai proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali, di aree agricole non coltivate, di aree urbane incolte, ai proprietari di case e agli amministratori di stabili con aree verdi annesse, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture commerciali ed artigianali con annesse aree pertinenziali di provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi dalla vegetazione, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità, in particolare, dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, stoppie e rami, che si protendono sul ciglio stradale ed effettuando appositi viali parafuoco, con l'allontanamento della vegetazione secca, quale potenziale combustibile, o altro materiale che possa favorire l'innescio di incendi o la propagazione del fuoco. I relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 10 per essere distrutti.

AVVERTE

Nei lavori di agricoltura, debbono adottarsi le seguenti precauzioni;

- i cumuli derivanti da operazioni di decespugliamento o da operazioni di raccolta, dovranno essere posizionati in area completamente sgombra da vegetazione per un raggio di almeno metri 6 e posti uno dall'altro (nel caso di più cumuli) ad una altrettanta distanza;
- il tubo di scarico di eventuali mezzi impiegati (motocoltivatori, trattori, ecc.) dovrà essere munito di schermo parafaville;
- eventuali materie o prodotti combustibili dovranno essere posti, preferibilmente in luoghi chiusi in muratura, bene areati e custoditi. Ove ciò non fosse possibile, debbono essere posizionati in terreno sgombro per una distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e da qualsiasi altro materiale infiammabile (stoppie, cataste di legno, cumuli, ecc.);
- il rifornimento delle macchine deve avvenire esclusivamente a motore spento;
- adottare tutte le misure di precauzione che il singolo caso richiede;
- nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;
- i detentori di stalle e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo, dovrà lasciare attorno ad essi una zona di rispetto sgombra completamente da foglie, sterpi, rami ed altro materiale infiammabile, di almeno metri 10.

INVITA

Chiunque avvisti un incendio o tema che, per le specifiche circostanze, un incendio possa sfuggire al controllo e possa propagarsi, è obbligato a darne immediato avviso alle persone del luogo perché avviano le operazioni di spegnimento provvedendo, nel contempo, a chiamare immediatamente una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (115)
- Corpo Forestale (1515)
- Comando di Polizia Municipale di Saponara (090/333747)
- Comando Provinciale dei Carabinieri (112)
- Stazione Carabinieri di Saponara (090/333063)
- Questura (113)

SANZIONI

Le sanzioni che saranno applicate, per inosservanza della presente, saranno le seguenti:

- a. Chi non ha provveduto alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche ed al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i. da €. 155,00 a €. 624,00, oltre al rimborso delle spese di pulitura eseguite d'ufficio;
- b. Chi non allontana immediatamente dalle scarpate e dai cigli della strada i residui provenienti dalla pulitura delle campagne per depositarle ed eventualmente distruggerli, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 300,00 a €. 3.000,00, ai sensi dell'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010;
- c. Chi non osserva le cautele e le norme di prevenzione di cui all'art. 3, è punito con la sanzione da €. 77,47 a €. 129,11;
- d. Chi viola gli art. 1 e 4 (accensione fuochi) senza che al fatto conseguano incendi, è punito con la sanzione da €. 516,00 a €. 3.098,00 ai sensi dell'art. 59 comma 1, e art. 17/bis comma 1 del T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931 n. 773;
- e. Chi provoca incendi, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 16 del 6 Aprile 1996, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,65 a €. 258,23, per ettaro o frazione di ettaro incendiato. Sono

- fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali se il fatto costituisce danno più grave nei confronti della pubblica collettività e/o di terzi;
- f. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353;
- g. In ogni caso, si applicano le sanzioni previste dal vigente codice penale ed in particolare quanto disposto:
- Art. 423 del C.P. - Incendio - Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica;
 - Art. 423 bis. del C.P. - Incendio boschivo.
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
 - Art. 449 del C.P. - Chiunque cagiona per colpa un incendio.....è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
 - Art. 650 del C.P. - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00;
 - Art. 651 del C.P. - Rifiuto d'indicazione sulla propria identità personale - Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a €. 206,00.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga portata a conoscenza mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale, inserendola nel sito ufficiale e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura di Messina
- Città Metropolitana di Messina
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina
- Distaccamento delle Foreste di Rometta
- Stazione dei Carabinieri di Saponara
- Comando di Polizia Municipale di Saponara

INFORMA

Che, a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li _____



IL SINDACO
(Geom. Giuseppe MERLINO)